



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4625 del 04-05-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/fp

Roma, 03 MAG 2010

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Palermo  
Via Ruggero Settimo, 55  
90139 Palermo (PA)**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 108/2010\_ tirocinio \_ riconoscimento titolo di studio estero.*

Facendo seguito al quesito formulato in data 7 aprile 2010 con il quale l'Ordine chiede di sapere se il titolo accademico "Bachelor of Arts in International Management", conseguito presso la Link Campus University of Malta, costituisce titolo di studio valido per l'iscrizione nel Registro del tirocinio, si rappresenta quanto segue.

La legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona, firmata l'11 aprile 1997, costituisce la normativa di riferimento ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo accademico conseguito all'estero. La legge prevede due procedure alternative: una attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; l'altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche.

In particolare il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (*Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici*), emanato in esecuzione dell'art. 5 della L. 148/2002 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2009, ha definito, tra l'altro, le modalità con cui procedere al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'accesso al praticantato.

L'art. 3 del citato decreto affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) la competenza circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed i Consigli Nazionali competenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.P.R. 189/2009 gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MIUR l'istanza degli interessati corredata dall'elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di

studio<sup>1</sup>. Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal MIUR entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale.

La procedura sopra descritta si applica per il riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati dagli "istituti di istruzione superiore"<sup>2</sup> e dagli "istituti di istruzione superiore stranieri"<sup>3</sup> dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997».

Si ritiene, inoltre, alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003<sup>4</sup> e delle previsioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 189/2009<sup>5</sup>, che l'attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consenta all'interessato di richiedere anche l'iscrizione con "riserva" al registro del tirocinio.

A tal fine, l'Ordine territoriale dovrà iscrivere con "riserva" il richiedente, specificando che la validità del tirocinio svolto è subordinata all'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del MIUR.

Ai fini della risoluzione del quesito sottoposto alla nostra attenzione si ricorda che lo Stato maltese ha ratificato la Convenzione di Lisbona il 16 novembre 2005 e pertanto i possessori di titoli accademici rilasciati da tale Paese potranno richiedere il riconoscimento del titolo di studio nel rispetto delle procedure in precedenza delineate.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione



<sup>1</sup> In particolare, all'istanza di riconoscimento dovrà essere allegata la presente documentazione:

- 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

- 1) titolo di studio tradotto;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

<sup>2</sup> Sono tali gli istituti dei "Paesi aderenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio" (art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 189/2009).

<sup>3</sup> Sono tali gli istituti dei "Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale" (art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 189/2009).

<sup>4</sup> Si ricorda che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 ha stabilito che non è possibile negare l'iscrizione al Registro dei praticanti a causa della mancanza del requisito formale del possesso da parte del richiedente di una laurea conseguita o riconosciuta in un'Università italiana.

<sup>5</sup> L'articolo in rassegna prevede che "le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi".